



DATA 18/04/2026

Prot. Nr.116/Seg.Reg.

**Al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Stefano Carmine De Michele
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA**

E, per conoscenza

**Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dr. Massimo Parisi
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA**

**Alla Dr.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA**

**Alla Dr.ssa Maria Milano
Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Per la Lombardia - MILANO**

OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA EX ART. 29 D.P.R. 164/2002 NEI CONFRONTI DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA PER MANCATA ATTIVAZIONE, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE, DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 20, DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IL 5 OTTOBRE 2023.

Egregio Sig. Presidente,

con la presente, in nome e per conto dell'Organizzazione Sindacale Si.N.A.P.Pe, lo scrivente Segretario Generale Aggiunto, Dr. Michele Di Sciacca, chiede, nel rispetto del vigente Regolamento della Commissione di Garanzia e in ossequio alle previsioni dell'Accordo Quadro Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, l'attivazione della Commissione indicata in oggetto per i motivi di seguito esposti.

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

In data 7 aprile 2026, la Segreteria Regionale del Si.N.A.P.Pe presentava formale richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 20, dell'Accordo Quadro Nazionale sottoscritto il 5 ottobre 2023, a seguito di gravi violazioni degli accordi sindacali poste in essere dal



Direttore della II[^] Casa di Reclusione di Milano Bollate, ritenute lesive delle prerogative sindacali della scrivente O.S.

In particolare, il Si.N.A.P.Pe, con precedenti note (prot. nr. 58/Seg.Reg. del 19/02/2026 e prot. nr. 62/Seg.Reg. del 21/02/2026), rappresentava al Direttore del predetto istituto specifiche circostanze, richiedendo formale riscontro.

Tuttavia, nonostante il significativo lasso di tempo trascorso e nonostante l'invito del Provveditore Regionale (nota prot. nr. DAPPR03.09/04/2026.0025127.U del 9 aprile 2026) a provvedere "con urgenza", a tutt'oggi non risulta pervenuto alcun riscontro, in evidente violazione degli accordi sindacali.

Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 4, comma 2, del P.I.R. Lombardia, sottoscritto il 28 gennaio 2026, stabilisce che le Amministrazioni sono tenute a fornire riscontro alle OO.SS. entro il termine di 30 giorni. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il Direttore della II[^] Casa di Reclusione di Milano Bollate abbia disatteso gli obblighi connessi al proprio ruolo istituzionale, omettendo di garantire la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni pattizie.

Nonostante la palese violazione e la conseguente richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, Dr.ssa Maria Milano, in qualità di Presidente della Commissione Arbitrale Regionale, omette di attivare la procedura prevista, come invece imposto dall'art. 3, comma 20, dell'A.Q.N. del Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto il 5 ottobre 2023.

In particolare, lo stesso non ha provveduto, entro il termine di 15 giorni, ad avviare la procedura di conciliazione mediante la convocazione della parte richiedente e del Direttore dell'istituto interessato, in violazione della normativa contrattuale, limitandosi a un generico e inconferente richiamo alla nota prot. nr. 27613/UOR del 12 aprile 2016, risalente a circa dieci anni addietro, in materia di mancato o tardivo riscontro della corrispondenza sindacale, così eludendo l'obbligo di attivazione della procedura previsto dall'art. 3, comma 20. Si evidenzia, altresì, come tale omissione si inserisca in una prassi reiterata, relativa a violazioni afferenti sia all'art. 2 del P.I.L. sia all'art. 4, comma 2, del P.I.R., concernenti i tempi di riscontro alle richieste sindacali.

L'Accordo Quadro Nazionale stabilisce chiaramente che, a fronte di una richiesta di attivazione presentata da soggetto legittimato, il Presidente della Commissione Arbitrale Regionale deve attivare le procedure previste dall'art. 3, comma 20, non essendo prevista alcuna discrezionalità in merito. tutto ciò premesso,

CHIEDE

l'attivazione della Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. 164/2002, affinché:

si esprima sul conflitto insorto;

- accerti e dichiari la condotta omissiva del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia;



- rilevi la violazione dell'art. 3, comma 20, dell'Accordo Quadro Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si producono i seguenti documenti:

1. Richiesta attivazione C.A.R. avanzata dal Si.N.A.P.Pe in data 07/04/2026 nei confronti del P.R.A.P. Lombardia;
2. Stralcio P.I.R. Lombardia sottoscritto in data 28 gennaio 2026;
3. Riscontro P.R.A.P. Milano - Prot. nr. DAPPR03.09/04/2026.0025127.U del 09 aprile 2026 alla richiesta di C.A.R. avanzata dal Si.N.A.P.Pe in data 07/04/2026;
4. Stralcio Accordo Quadro Nazionale Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 05 ottobre 2023.

Si chiede, pertanto, l'attivazione della Commissione di Garanzia per la violazione in oggetto meglio specificata. Si rimane nell'attesa di conoscere la data in cui la S.V.I. vorrà fissare la commissione e si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale Aggiunto Si.N.A.P.Pe
Dr. Michele Di Sciacca**



DATA 07/04/2026
Prot. Nr. 105/Seg.Reg.

Al Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Lombardia
MILANO

Al Presidente
della Commissione Arbitrale Regionale
Dr.ssa Maria Milano

E, per conoscenza

Alla Dr.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Via Largo Luigi Daga nr.2 - **ROMA**

Al Dr. Giorgio Leggeri
Direttore della II[^] Casa di Reclusione
Milano Bollate

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 15, DELL'A.Q.N. DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 05/10/2023, NEI CONFRONTI DELLA DIREZIONE DELLA II[^] CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE,

- PER MANCATO RISCONTRO ALLA NOTA SINDACALE Si.N.A.P.Pe NR. 58/SEG.REG DEL 19/02/2026 AVENTE QUALE OGGETTO DIREZIONE DIFFIDA PER REITERATE VIOLAZIONI DEL P.I.L. - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - TURNAZIONI NON PREVISTE DAGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI - RICHIESTA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA NR. 22/2023 DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE EX ART. 3, COMMI 15 E 16 DELL'A.Q.N. CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, SEDUTA DEL 26/09/2023 - VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 2 DEL P.I.R. SOTTOSCRITTO IN DATA 28 GENNAIO 2026;
- PER MANCATO RISCONTRO ALLA NOTA SINDACALE Si.N.A.P.Pe NR. 62/SEG.REG DEL 21/02/2026 AVENTE QUALE OGGETTO DIREZIONE DELLA II[^] CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DEL D.LGS. 30 OTTOBRE 1992, NR. 449, PER I FATTI AVVENUTI DURANTE UNA RIUNIONE SINDACALE IN DATA 20 FEBBRAIO 2026. - VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 2 DEL P.I.R. SOTTOSCRITTO IN DATA 28 GENNAIO 2026.



Sig. Provveditore,

il sottoscritto Dr. Antonio Manna, in qualità di Segretario Regionale del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Si.N.A.P.Pe), con la presente rivolge alla S.V. formale richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, prevista ai sensi dell'art. 3, comma 15 e seguenti, dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto in data 5 ottobre 2023, per gravi violazioni degli accordi pattizi poste in essere dall'Amministrazione, ritenute altresì lesive delle prerogative sindacali di questa O.S., secondo i fatti di seguito esposti.

In data 19/02/2026 e 21/02/2026, il Si.N.A.P.Pe inoltrava specifiche note sindacali, meglio indicate in oggetto, al Direttore della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate. Nonostante la rilevanza delle stesse, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro, sebbene sia trascorso un considerevole lasso di tempo, in palese violazione delle previsioni di cui al Protocollo d'Intesa Regionale. Si evidenzia, infatti, che l'art. 4, comma 2, del P.I.R. Lombardia stabilisce che il riscontro debba essere fornito alle OO.SS. entro il termine di 30 giorni. Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva come il Direttore della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate abbia disatteso gli obblighi connessi al proprio ruolo istituzionale, omettendo di garantire la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute negli accordi sindacali.

CHIEDE

che la Commissione Arbitrale Regionale di garanzia, di cui all'art. 3, comma 16, del vigente A.Q.N. del Corpo di Polizia Penitenziaria:

ACCERTI la violazione dell'art. 4, comma 2, del P.I.R. Lombardia, per non aver la Direzione della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate fornito alcun riscontro alle note sindacali entro il termine previsto di 30 giorni e disponga ogni conseguente determinazione, anche mediante l'emissione di parere vincolante sulla controversia.

Si allegano alla presente:

- NOTA SINDACALE Si.N.A.P.Pe NR. 58/SEG.REG DEL 19/02/2026 AVENTE QUALE OGGETTO DIREZIONE DIFFIDA PER REITERATE VIOLAZIONI DEL P.I.L. - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - TURNAZIONI NON PREVISTE DAGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI - RICHIESTA DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA NR. 22/2023 DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE EX ART. 3, COMMI 15 E 16 DELL'A.Q.N. CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, SEDUTA DEL 26/09/2023;**



- **NOTA SINDACALE Si.N.A.P.Pe NR. 62/SEG.REG DEL 21/02/2026 AVENTE QUALE OGGETTO DIREZIONE DELLA II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE – RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DEL D.LGS. 30 OTTOBRE 1992, NR. 449, PER I FATTI AVVENUTI DURANTE UNA RIUNIONE SINDACALE IN DATA 20 FEBBRAIO 2026. – VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 2 DEL P.I.R. SOTTOSCRITTO IN DATA 28 GENNAIO 2026.**
- **STRALCIO DEL P.I.R. LOMBARDIA.**

Si chiede, pertanto, al Signor Provveditore, nella sua qualità di Presidente della Commissione Arbitrale, l'attivazione della stessa e delle procedure previste per le violazioni in oggetto. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

**Il Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe
Dr. Antonio Manna**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

Alla Segreteria Regionale
dell'Organizzazione Sindacale
SINAPPE

Oggetto: Richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale ai sensi dell'art 3, comma 15 dell'A.Q.N. del Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 05/10/2023, nei confronti della Direzione della II Casa di Reclusione di Milano Bollate.

Con riferimento alla nota prot. n. 105/Seg.Reg. del 07 aprile 2026, pari oggetto, di codesta O.S., facendo espresso richiamo ai contenuti di cui alle note prot. n. 27613/UOR del 12 aprile 2016 e prot. n. 78167.U del 20 dicembre 2023 in materia di mancato o tardivo riscontro della corrispondenza sindacale, si è rimesso alla Direzione di provvedere con urgenza al relativo riscontro.

Distinti saluti.

Il Provveditore
Maria Milano

Estensore Sost. Comm. Coord. ANGOTTI Emilio

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia
Via P. Azario, 6 - 20123 Milano - tel 02 / 438561 - email: pr.milano@giustizia.it e prot.pr.milano@giustiziacert.it
Codice fiscale 80118570151



*Sopra
P. e*

pu

*OSAP
On M*

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

*CIS FAS
Alessandro*

USPA

**PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DEL DISTRETTO DEL PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DELLA LOMBARDIA STIPULATO
AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DI
AMMINISTRAZIONE
SOTTOSCRITTO IL 05 OTTOBRE 2023 PER IL TRIENNIO 2019-2021**

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e, in particolare, l'art.3;
- VISTO** l'art.5, comma 3, della Legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dall'art. 29 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n.172;
- VISTI** i DD.PP.RR. n. 164/2002, n. 170/2007, n. 51/2009, n.39/2018 e n. 57/2022;
- VISTO** l'articolo 24, comma 5, lett. c), f), g), h) l) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164, nonché il comma 6 del medesimo articolo, lett. a), b) c), d) e), relativamente alle materie oggetto di contrattazione;
- VISTO** l'articolo 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto il 05 ottobre 2023 per il triennio 2019-2021;
- VISTO** l'articolo 9 -Articolazione dei turni di lavoro-, commi 4, 5 e 6, del predetto Accordo Nazionale Quadro;
- CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla rivisitazione del Protocollo Regionale sottoscritto in data 27 marzo 2023;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

IL PROVVEDITORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI

S.A.P.Pe.; Si.N.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; UIL-P.A./P.P.; U.S.P.P.; C.I.S.L.-F.N.S.

stipulano

il presente

PROTOCOLLO D'INTESA DELLA LOMBARDIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti Normative

1. Il presente Protocollo di Intesa - di seguito abbreviato in "Protocollo" è stipulato ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Quadro d'Amministrazione per il personale non dirigente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 5 ottobre 2023 - di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" (A.N.Q.) - ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

P. S. G. P. M.



*ODAP
C. L. L. I*

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

*OSPP
A*

Art. 2

Sedi di contrattazione decentrata periferica

art. 3 dell'A.N.Q.

1. Ai fini del presente accordo sono sedi di contrattazione decentrata, per il personale che vi presta servizio e con esclusione del personale dell'area negoziale della dirigenza di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 95 del 2017:
 - il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia per il personale degli uffici e servizi ad esso riconducibili, compreso il personale dei Nuclei traduzione e piantonamenti provinciali, interprovinciali e cittadini.
 - gli Istituti penitenziari rientranti nel distretto del Provveditorato.

*OSPP FNS
M. L. L. I*

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il Protocollo è finalizzato ad attuare una progressiva uniformità dei previsti istituti contrattuali nelle strutture e nei servizi del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. In tale ambito le parti si impegnano a prestare attenzione alle specificità locali che, nei limiti previsti, rispettivamente, dall'Accordo Nazionale Quadro e dal presente Protocollo, saranno oggetto di confronto decentrato tra le parti, secondo il tipo di relazione prevista per materia a livello di ciascuna struttura periferica.
2. Il Protocollo prende in esame le materie oggetto di informazione preventiva, di esame e di contrattazione decentrata, come indicate nei successivi articoli del presente Protocollo.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione 1 - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

3. Per quanto non regolamentato dal presente Protocollo è fatto rimando alle disposizioni contenute nell'Accordo Nazionale Quadro.

Art. 4

Sistema delle Relazioni Sindacali

Art. 23 del D.P.R. 164/2002 e Art. 2 dell'A.N.Q.

1. Così come indicato all'art. 2, commi 1 e 2, dell'A.N.Q. il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, è incentrato sul leale rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere le problematiche e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Su questa premessa il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di reciproca correttezza, responsabilità, lealtà e trasparenza ed a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro del personale.
2. Le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della trasparenza e della precisione delle comunicazioni reciproche. Le richieste inoltrate all'Amministrazione dalle OO.SS. sono riscontrate a seconda della complessità e dell'urgenza della materia trattata, in termini ragionevoli, comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempo per essere evasa, sarà cura dell'Amministrazione fornire una comunicazione interlocutoria alla organizzazione sindacale proponente.
3. Le interlocuzioni tra le OO.SS. e l'Amministrazione avvengono nel rispetto dei livelli regionali e locali. La corrispondenza afferente alle questioni locali è riscontrata dalle Direzioni. Le risposte devono essere esaustive e circostanziate. Al Provveditorato saranno sottoposte le situazioni che non hanno trovato soluzione a livello locale.

S. P. M.
per



OSPP
On h h

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICIO I - AFFARI GENERALI
Sezione I - Affari Generali
Settore V - Relazioni Sindacali

OSPP
A

- CASL PMS*
Mezzo
4. Salvo la tempistica prevista per la sottoscrizione del presente Protocollo e degli accordi decentrati locali (P.I.L.), le trattative si concludono nel termine di quindici giorni dal loro inizio con il relativo verbale che deve riportare chiaramente la volontà delle parti (parte pubblica e ciascuna organizzazione sindacale avente titolo) e l'accordo raggiunto, trasfuso in un apposito articolato, sottoscritto dalle parti aderenti. Il verbale viene trasmesso entro 30 giorni alle organizzazioni sindacali. È facoltà di ciascuna organizzazione sindacale presente al tavolo di chiedere, in sede di riunione, l'allegazione a verbale di proprie note scritte a sostegno della volontà espressa.
 5. Le riunioni sindacali e le commissioni paritetiche si tengono, ordinariamente, in presenza. È facoltà dei partecipanti presenziare da remoto. L'Amministrazione avrà cura di assicurare questa facoltà. Per esigenze motivate, l'Amministrazione può indirle in videoconferenza. Per quanto riguarda il numero di rappresentanti per ciascuna sigla sindacale alle riunioni convocate dall'Amministrazione, si rimanda a quanto previsto all'art. 3, comma 11, dell'A.N.Q.
 6. Le richieste di rinvio delle riunioni sindacali, oltre alle ipotesi già previste per i casi di convocazione di direttivi, congressi nazionali e regionali, sono vincolanti per l'Amministrazione se proposte da almeno tre sigle rappresentative, ovvero per la concomitanza di altre convocazioni.

Art. 5

Informazione preventiva

Art. 25 e 26 c. 3 D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 e Artt. 3 e 4 dell'A.N.Q.

1. L'informazione preventiva è fornita con congruo anticipo, in rapporto alle preminenti esigenze dell'Amministrazione, almeno sette giorni prima del previsto

